



sta per il 2008 con la legge regionale 18 giugno 2008 n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 ed al bilancio pluriennale 2008/2010 a legislazione vigente e programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) quale rimborso dovuto dallo Stato a Regione Lombardia in materia di tassa automobilistica, ai sensi della legge 8 agosto 2002, n. 178 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, recante interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento dell'economia anche nelle aree svantaggiose, e della legge 14 marzo 2003, n. 39 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche) si autorizza una riduzione della stessa per € 7.936.608,90 e conseguentemente, al bilancio per l'esercizio finanziario 2008 nello stato di previsione delle entrate, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 1.1.2. «Tasse» viene ridotta di € 7.936.608,90 e nello stato di previsione delle spese la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» viene ridotta di € 7.936.608,90.

Art. 4

(Modifica alla l.r. 5/2007)

1. Alla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative) è apportata la seguente modifica:

a) al comma 1 dell'articolo 14 le parole «non oltre il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «*non oltre il 30 giugno 2010*».

Art. 5

(Cessione quota di partecipazione di Regione Lombardia in Fedefidi a Finlombarda)

1. È autorizzata la cessione a Finlombarda S.p.A. della intera quota di partecipazione al capitale sociale della società Fedefidi Lombarda società consorziata, assunta da Regione Lombardia con la legge regionale 6 gennaio 1979, n. 4 (Partecipazione e assistenza finanziaria della regione alla federazione regionale tra le cooperative e i consorzi di garanzia fidi).

Art. 6

(Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione)

1. Sono istituiti, presso Finlombarda S.p.A., dei fondi per spese correnti e in conto capitale, al fine di sostenere i cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione derivanti dalla situazione di crisi finanziaria.

2. Gli oneri di gestione dei fondi di cui al comma 1 sono a carico dei fondi stessi.

3. Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti le modalità ed i criteri di utilizzo dei fondi di cui al comma 1.

4. Ai fini dell'istituzione del fondo di parte corrente di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di competenza e di cassa di € 5.000.000,00 incrementandolo per pari importo l'UPB 5.3.3.2.394 «Sostegno alle famiglie». Alla copertura della spesa prevista si provvede per € 2.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.200 «Quota interessi per ammortamento mutui, prestiti obbligazionari, anticipazioni di cassa ed altri oneri finanziari», e per € 3.000.000,00 con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.2.210 «Fondo per altre spese correnti» del bilancio per l'esercizio 2009 e pluriennale 2009-2011.

5. Nelle more della quantificazione dei relativi oneri, alle spese per il fondo in conto capitale si provvede, incrementando apposito capitolo della UPB 5.3.3.3.395 «Sostegno alle famiglie», con le risorse stanziate alla UPB 7.4.0.3.211 «Fondo per il finanziamento di spese di investimento», ai sensi dell'articolo 1, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 22 (Legge finanziaria 2006).

Art. 7

(Contributi ai comuni per beni confiscati)

1. Per incentivare il recupero da parte dei comuni lombardi

dei beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo le finalità di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), è istituito il «Fondo per la destinazione, il recupero e l'utilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità», alla cui dotazione iniziale si provvede mediante l'impiego di risorse a carico del bilancio regionale stanziate all'UPB 7.2.0.3.6 «Patrimonio immobiliare regionale e sistema sedi».

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce modalità e termini per l'erogazione degli incentivi di cui al comma 1.

Art. 8

(Modifiche alla l.r. 20/2002)

1. Alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria «Myocastor coypus») è apportata la seguente modifica:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Metodologie di contenimento)

1. Il contenimento delle nutrie avviene preferibilmente con i metodi di controllo selettivo della fauna selvatica di cui all'articolo 41 della l.r. 26/1993 e con trappole e conseguente eliminazione dell'animale mediante l'utilizzo di narcotici. Le province, a seguito dei monitoraggi di cui all'articolo 4, comma 1, constatata l'inefficacia dei predetti metodi, possono, in deroga all'articolo 41, comma 3, della l.r. 26/1993 e d'intesa con i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie e con adeguato coordinamento e formazione dei partecipanti, autorizzare l'abbattimento diretto degli animali, avvalendosi dell'ausilio della polizia provinciale e di agenti venatori volontari, delle associazioni venatorie e dei proprietari o conduttori dei foni di agricoli muniti di licenza di caccia.

2. Il contenimento delle nutrie nelle aree protette dev'essere conforme a quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), salvo diversi accordi con gli enti gestori.».

Art. 9

(Modifiche alla l.r. 16/2006)

1. Alla legge regionale 20 luglio 2006, n. 16 (Lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione) è apportata la seguente modifica:

- a) il comma 5 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«**5. È vietato, altresì, destinare al commercio cani o gatti di età inferiore ai sessanta giorni ed esporre nelle vetrine degli esercizi commerciali o all'esterno degli stessi tutti gli animali d'affezione di cui all'articolo 2;**»
- b) all'articolo 3 è aggiunto il seguente nuovo comma:
«**5 bis. È vietato altresì vendere animali a minorenni;**»
- c) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 sono soppresse le seguenti parole: «*e imprenditori privati*»;
- d) alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 le parole «*l'eventuale*» e «*può*» sono sostituite rispettivamente con: «*la*» e «*dove*»;
- e) al comma 2 dell'articolo 10 la parola «*possono*» è sostituita con «*devono*»;
- f) al comma 3 dell'articolo 12 la parola «*privati*» è sostituita con le seguenti: «*cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)*».

Art. 10

(Modifiche alla l.r. 30/2006)

1. Alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 9 ter della